



Prot. n. 42509

Class. I/3

D.R. n. 154

Oggetto: Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno agli organi collegiali dell'Università del Salento, nel Consiglio degli studenti, nel Consiglio di Amministrazione dell'ADISU, nel Comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi, nel Comitato Unico di garanzia, nell'ISUFI e nel Presidio della qualità: Emanazione.

IL RETTORE

- VISTA la legge n.240/2010, in particolare l'art. 6 comma 14;
- VISTO l'art. 32 dello Statuto;
- VISTO il "Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno agli Organi Collegiali dell'Università del Salento, nel Consiglio degli Studenti, nel Consiglio di Amministrazione dell'Adisu, nel Comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e nel Comitato Unico di Garanzia" (emanato con D.R. n. 284 del 27.03.2014);
- VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 13 febbraio 2018;
- VISTA la Deliberazione del Senato Accademico n.28 del 20 febbraio 2018;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40 del 1 marzo 2018;
- VISTA la Deliberazione del Senato Accademico n. 31 del 20 marzo 2018 con la quale è stato approvato il Regolamento in oggetto;
- VISTA la bozza di Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno agli organi collegiali dell'Università del Salento, nel Consiglio degli studenti, nel Consiglio di Amministrazione dell'ADISU, nel Comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi, nel Comitato Unico di garanzia, nell'ISUFI e nel Presidio della qualità;
- RITENUTO che il procedimento di approvazione del Regolamento in epigrafe si sia pertanto concluso e che possa quindi procedersi alla sua emanazione e pubblicazione all'Albo on line d'Ateneo e sul sito web d'Ateneo;
- VISTI gli articoli 30 e 43 comma 4 dello Statuto d'autonomia di questa



Università;

DECRETA

Art. 1 Per le motivazioni indicate in premessa emanare il “Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno agli organi collegiali dell’Università del Salento, nel Consiglio degli studenti, nel Consiglio di Amministrazione dell’ADISU, nel Comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi, nel Comitato Unico di garanzia, nell’ISUFI e nel Presidio della qualità” nel testo allegato (all. 1) che costituisce parte integrante del presente Decreto.

--Art. 2 Il Regolamento di cui all’art. 1 entra in vigore alla data di pubblicazione all’Albo on line d’Ateneo ed è altresì pubblicato sul sito web d’Ateneo, nella sezione “Ateneo - Statuto e Normative –studenti”.

Il presente Decreto è inviato in comunicazione alle prossime sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Lecce, 20.03.2018

F.to Il Rettore
(Prof. Vincenzo Zara)

Alla Raccolta

Alla comunicazione del SA e CdA

Ai Dipartimenti

Alle Ripartizioni dell’Amministrazione centrale

All’Albo on line

Al sito web d’Ateneo



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno agli organi collegiali dell'Università del Salento, nel Consiglio degli studenti, nel Consiglio di Amministrazione dell'ADISU, nel Comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi, nel Comitato Unico di garanzia, nell'ISUFI e nel Presidio della qualità

(emanato con D.R. n. 154 del 20 marzo 2018)

Art. 1 INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. Le elezioni delle rappresentanze degli studenti nei Consessi Accademici si svolgono ogni biennio, entro il mese di maggio. La data delle elezioni è fissata dal Senato Accademico, sentito il Consiglio degli Studenti.
2. Le elezioni sono indette dal Rettore, con proprio Decreto che viene reso pubblico mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo, a mezzo stampa e sul sito Internet dell'Università almeno 45 giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle stesse.
3. In caso di urgenza, sentito il Consiglio degli Studenti e previo parere favorevole del Senato Accademico, il termine di cui al comma 2 può essere ridotto a 25 giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni.
4. Qualora per cause di forza maggiore non possa farsi luogo all'elezione per la data fissata nel decreto di convocazione, il Rettore può disporre il rinvio, con le medesime modalità di indizione, non oltre 60 giorni.
5. Il Decreto Rettorale dovrà specificare:
 - a. le rappresentanze per le quali si vota;
 - b. il numero degli eligendi per ciascuna votazione;
 - c. i requisiti richiesti per l'esercizio del diritto di voto;
 - d. le modalità di presentazione delle liste;
 - e. il calendario delle votazioni.
6. Nel caso delle elezioni dei rappresentanti degli studenti presso il Consiglio degli studenti e il Presidio della Qualità di Ateneo, al fine di garantire il corretto funzionamento degli organi, le candidature ammesse alle liste sono pari al doppio del numero degli eligendi.

Art. 2 ELETTORATO ATTIVO

1. L'elettorato attivo spetta agli studenti che, nell'anno accademico in cui si svolge l'elezione, risultino regolarmente iscritti o che abbiano, ai sensi della normativa vigente, effettuato la preiscrizione al test di ammissione ad un corso di Laurea Magistrale dell'Università del Salento. Sono esclusi gli studenti iscritti a corsi la cui durata è inferiore ai due anni.
2. Con riferimento alle rappresentanze studentesche previste dallo Statuto e dalle normative particolari di riferimento, l'elettorato attivo spetta:
 - a) per le elezioni della rappresentanza degli studenti in Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione dell'Università del Salento, nel Comitato Unico di garanzia, nel Presidio di qualità e nel Comitato che sovraintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi, agli studenti di cui al comma 1;
 - b) per le elezioni delle rappresentanze degli studenti nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli Didattici, nei Consigli di Scuola, nel Consiglio degli Studenti agli studenti in riferimento ai Corsi di appartenenza. Nel caso di studenti che abbiano effettuato prescrizione al test di ammissione ad un corso di Laurea Magistrale dell'Università del Salento, essi votano per le elezioni delle rappresentanze in riferimento ai Corsi cui si andranno ad immatricolare;
 - c) per l'elezione del rappresentante degli studenti di dottorato in Senato Accademico, agli studenti di dottorato purché iscritti nei tre anni dei relativi corsi; i predetti studenti di dottorato non sono titolari di elettorato attivo per la rappresentanza degli studenti di I e II livello in Senato Accademico;
 - d) per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio didattico dell'ISUFI, agli allievi della Scuola.
3. Non hanno diritto di voto coloro i quali, avendo effettuato preiscrizione al test di ammissione ad un corso di Laurea Magistrale o ad anno successivo di un corso di Laurea dell'Università del Salento, non abbiano completato la procedura di immatricolazione o di iscrizione ad un corso di Laurea o di Laurea Magistrale entro il termine ultimo previsto dalla normativa vigente, in quanto compatibile con le sedute di votazione.

Art. 3 ELETTORATO PASSIVO

1. L'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti in possesso dell'elettorato attivo ai sensi del precedente art.2, tranne a quelli iscritti ad anni successivi al primo anno fuori corso. Lo studente può cumulare contemporaneamente fino ad un massimo di due cariche e non può essere eletto per più di due mandati nello stesso organo.
2. In caso di elezioni parziali o suppletive, il mandato elettorale, che abbia durata superiore a sei mesi, consente la rieleggibilità una sola volta.
3. Sono ineleggibili coloro che non possono assumere pubblici uffici perché condannati con sentenza penale

passata in giudicato e coloro che non sono in possesso dell'elettorato attivo ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento.

4. Sono ineleggibili coloro che avendo effettuato prescrizione al test di ammissione ad un corso di Laurea Magistrale o ad anno successivo di un corso di Laurea dell'Università del Salento, non abbiano completato la procedura di immatricolazione o di iscrizione ad un corso di Laurea o di Laurea Magistrale entro il termine ultimo previsto dalla normativa vigente, in quanto compatibile con le sedute di votazione.

5. Con riferimento alle rappresentanze studentesche previste dallo Statuto e dalle normative particolari di riferimento, l'elettorato passivo spetta:

a) per le elezioni della rappresentanza degli studenti in Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione dell'Università del Salento, nel Comitato Unico di garanzia, nel Presidio di qualità e nel Comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi, agli studenti di cui al comma 1;

b) per le elezioni delle rappresentanze degli studenti nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli Didattici, nei Consigli di Scuola, nel Consiglio degli studenti agli studenti in riferimento ai Corsi di appartenenza. Nel caso di studenti che abbiano effettuato prescrizione al test di ammissione ad un corso di Laurea Magistrale dell'Università del Salento, essi possono essere eletti nelle rappresentanze in riferimento ai Corsi cui si andranno ad immatricolare;

c) per l'elezione del rappresentante degli studenti di dottorato in Senato Accademico, agli studenti di dottorato purché iscritti nei tre anni dei relativi corsi;

d) per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio didattico dell'ISUFI, agli allievi della Scuola.

Art. 4 ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL C.D.A. DELL'ADISU

1. L'Università del Salento elegge due rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'ADISU ai sensi dell'art.10 lett. F) della Legge Regionale n.18 del 27.6.2007.

2. Uno studente viene eletto da tutti gli studenti regolarmente iscritti presso i corsi di studio attivi nella sede di Lecce.

3. Uno studente viene eletto da tutti gli studenti regolarmente iscritti presso i cui corsi di studio attivi nella sede di Brindisi.

4. L'elettorato attivo e passivo spetta rispettivamente a tutti gli studenti di cui ai commi 2 e 3.

Art. 5 ORGANI DELLE ELEZIONI

1. L'Ufficio Elettorale, con funzioni di coordinamento di tutte le attività connesse allo svolgimento delle elezioni è istituito presso l'Amministrazione Centrale dell'Università del Salento.

2. Presso il Rettorato è costituita una Commissione Elettorale Centrale, nominata dal Rettore, composta da:

a. Un Magistrato;

b. Due funzionari dell'Amministrazione universitaria;

c. Due Professori di ruolo.

Spetta alla citata Commissione la direzione e il controllo delle operazioni elettorali e le decisioni sui reclami presentati da parte degli elettori, dei componenti dei seggi e dei rappresentanti di lista ai sensi del successivo art. 14. La Commissione ha, inoltre, il compito di disporre l'assegnazione degli studenti componenti, effettivi e supplenti, ai vari seggi nonché di collazionare i risultati elettorali pervenuti dagli stessi seggi e di trasmetterli al Rettore per la proclamazione degli eletti. Essa, inoltre, ha funzioni di verifica, controllo, eliminazione di candidati, liste o contrassegni nei casi previsti, in quanto applicabili, dall'art. 30 del D.P.R. 16/5/1970. Le attività della Commissione Elettorale Centrale possono essere retribuite con un gettone di presenza preventivamente quantificato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Art. 6 SEGGI ELETTORALI

1. I seggi elettorali sono costituiti con Decreto Rettorale, che stabilisce il numero degli stessi e la relativa ubicazione, la relativa sezione elettorale (ove determinata) almeno 20 giorni prima della data delle elezioni. Nel caso di urgenza di cui all'art. 1 comma 3 del presente Regolamento, il termine è ridotto a 10 giorni prima della data delle elezioni.

2. I seggi sono costituiti da:

a. Un Professore di ruolo o da un Dirigente o da un Vicedirigente che assume le funzioni di Presidente

b. Un impiegato dell'Amministrazione Universitaria, ivi compreso il personale a tempo determinato, che assume le funzioni di Segretario;

c. Due studenti non candidati, quali componenti.

La Commissione Elettorale Centrale dispone l'assegnazione dei componenti ai singoli seggi sulla base di intese con i rappresentanti di tutte le liste, riuniti in apposito Comitato e procede, inoltre, con gli stessi criteri, alla designazione di due studenti componenti supplenti. In caso di rifiuto degli studenti prescelti o di insufficienza di nominativi, gli studenti componenti dei seggi, sono scelti tra gli studenti che abbiano apposto la loro firma in appoggio alle liste. In caso di temporanea assenza del Presidente del seggio le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente. Il seggio opera validamente sempre che in esso siano presenti almeno due dei suoi componenti.

3. I candidati non possono essere studenti componenti dei seggi o rappresentanti di lista.

4. Le operazioni di voto e di scrutinio sono pubbliche.

5. Le attività dei componenti dei seggi elettorali possono essere retribuite con un gettone di presenza preventivamente quantificato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.

6. L'Ufficio di componente di seggio elettorale è obbligatorio per le persone designate. La sostituzione può avvenire esclusivamente per gravi e giustificati motivi debitamente documentati. In tal caso la sostituzione è disposta dal Rettore con proprio provvedimento.

Art. 7 LISTE ELETTORALI

1. Gli studenti aventi diritto al voto sono elencati in apposite liste, predisposte in ordine alfabetico, con l'indicazione del cognome, nome e del numero di matricola di ciascuno di essi, e con distinzione, all'interno di ciascun dipartimento, per corso di laurea o di diploma ad esaurimento, corsi di laurea di primo livello, corso di laurea di secondo livello, corsi di specializzazione e dottorato di ricerca; tali liste sono depositate in triplice copia presso l'Ufficio Elettorale, per la consultazione da parte di chiunque vi abbia interesse, almeno 15 giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle votazioni.

2. Entro il medesimo termine, l'elenco dei votanti viene, inoltre, pubblicato, a cura dell'Ufficio Elettorale, sul sito dell'Università del Salento per la consultazione on-line.

3. Chi, pur avendone il diritto, non sia stato incluso nelle liste, può ottenere dall'Ufficio elettorale un certificato o visto di ammissione al voto fino a chiusura delle votazioni.

Art. 8 CANDIDATURE

1. I candidati sono espressi con: cognome, nome, luogo e data di nascita, anno di iscrizione, numero di matricola, dipartimento, corso di laurea o di diploma ad esaurimento, corso di laurea di primo livello, corso di laurea di secondo livello, corsi di specializzazione e dottorato di ricerca.

2. Le liste dei candidati, contraddistinte da una denominazione o sigla e comprendenti un numero di candidati non superiore a quello degli eligendi, ad eccezione di quanto previsto dall'art.1, comma 6, vengono presentate entro le ore 12.00 del trentesimo giorno precedente l'inizio dello svolgimento delle operazioni di voto, mediante deposito presso l'Ufficio Elettorale dell'Università. Tale termine, in caso di motivata urgenza, può essere ridotto a 15 giorni.

3. La presentazione delle liste deve essere corredata da apposita dichiarazione da parte degli stessi di accettazione della candidatura secondo le modalità indicate nell'art. 38 commi 2 e 3 del D.P.R. 445/2000.

4. Le dichiarazioni di presentazione della lista di candidati e di accettazione della candidatura possono avvenire:

a. Per via telematica, a condizione che l'Ateneo abbia attivato appositi sistemi di riconoscimento della firma digitale od abbia abilitato l'uso della carta di identità elettronica;

b. Mediante sottoscrizione resa dall'interessato in presenza dei dipendenti deputati all'autentica della sottoscrizione;

c. Mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà debitamente sottoscritta, predisposta dall'Amministrazione con modulo disponibile anche on-line sul sito Internet dell'Università, e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata del sottoscrittore. L'Ufficio elettorale rilascerà apposita ricevuta indicando la data e l'ora della presentazione.

5. Il presentatore ufficiale, che segue la lista in ogni ulteriore adempimento e nei rapporti con gli organismi universitari, ha facoltà di assistere a tutte le operazioni elettorali.

6. Qualora la denominazione o sigla di una lista sia identica o confondibile con altra presentata in precedenza, la Commissione Elettorale invita l'ultimo presentatore a modificarla entro due giorni dalla scadenza del termine per il deposito, fatta salva l'ipotesi di utilizzo improprio di sigla e denominazione appartenenti ad associazioni riconosciute dall'Università secondo la normativa in vigore. La modifica della

denominazione o sigla nel predetto termine sarà notificata dagli interessati per iscritto alla Commissione Elettorale Centrale.

7. I presentatori di ciascuna lista comunicano all'Ufficio Elettorale, entro il ventesimo giorno antecedente la data delle votazioni, i nominativi dei rappresentanti di lista per ciascun seggio, ed i nominativi degli studenti componenti dei seggi compresi i supplenti, ai fini dell'emanazione del decreto di costituzione dei seggi di cui al precedente art. 6.

8. Le liste dei candidati riscontrate regolari dalla Commissione Elettorale Centrale sono rese pubbliche mediante affissione di manifesti nei quali esse appaiono elencate secondo l'ordine di presentazione, con relativa denominazione o sigla, ovvero mediante pubblicazione sul sito dell'Università del Salento per la consultazione in via informatica, almeno 15 giorni prima della data delle elezioni.

9. Presso ogni seggio viene, inoltre, esposto, in posizione chiaramente visibile, l'elenco completo delle citate liste, con l'indicazione dei rispettivi candidati.

10. La lista dei candidati, nei cui elenchi di sottoscrittori verranno riscontrate firme falsificate, verrà esclusa d'ufficio dalla competizione elettorale. Verrà altresì dato corso a tutti i procedimenti disciplinari di competenze dell'Università e verrà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di propria competenza.

11. Saranno inoltre depennati i candidati che risultino compresi in più liste o che non risultino in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento.

12. In caso di elezioni suppletive parziali, al fine di evitare il trattamento discriminatorio e penalizzante nei confronti degli eletti in sostituzione dei rappresentati dimissionari o decaduti, derivante dalla limitata durata del mandato, si consentirà ai rappresentati sostituiti, di concorrere nelle elezioni studentesche del biennio successivo, indipendentemente dalla durata del mandato già prestato che, comunque, non potrà essere superiore ad un anno.

Art. 9 SOTTOSCRIZIONI

1. Le liste dei candidati per il Senato Accademico, per i Consigli di Amministrazione dell'Università e dell'ADISU, per il Comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli Impianti sportivi dell'Ateneo, per il Comitato Unico di Garanzia e per il Presidio della Qualità devono essere corredate dalle firme di almeno 50 studenti regolarmente iscritti all'Università del Salento, mentre per i Consigli di Dipartimento, i Consigli Didattici, il Consiglio didattico dell'ISUFI, il Consiglio della Scuola e il Consiglio degli studenti, le candidature devono essere, invece, corredate dalle firme di 20 studenti.

2. Le firme apposte a sostegno delle candidature, ai sensi dell'art. 38 comma 3 D.P.R. n. 445/00, sono autenticate dai soggetti indicati nel provvedimento di indizione delle elezioni oppure mediante sottoscrizione da parte del firmatario unitamente, a deposito di copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dello stesso, da allegare all'atto della presentazione delle liste stesse, a cura del presentatore ufficiale.

3. A fianco della firma di ogni sottoscrittore deve essere chiaramente indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, dipartimento, anno di iscrizione, numero di matricola, corso di laurea o di diploma ad esaurimento, corso di laurea di primo livello, corso di laurea di secondo livello, corsi di specializzazione e dottorato di ricerca.

4. Ogni studente può appoggiare con la propria firma solo una lista.

5. I nominativi illeggibili ed i numeri di matricola inesatti verranno considerati nulli.

6. Qualora il numero dei sottoscrittori sia inferiore al minimo richiesto, la lista risulterà annullata.

Art. 10 PROPAGANDA ELETTORALE

1. La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione di opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione e mediante accordi fra i presentatori delle liste riuniti in apposito Comitato; la Commissione Elettorale, al fine di assicurare un uguale accesso ai mezzi di propaganda ed in base alle proposte di tale Comitato, pone a disposizione delle liste uguali spazi per l'affissione e può concedere, dietro autorizzazione del Rettore, l'uso di aule per lo svolgimento di assemblee elettorali.

2. Ogni forma di propaganda, compreso il volantaggio, deve cessare 24 ore prima dell'inizio delle votazioni.

Art. 11 TEMPO E LUOGO DELLE VOTAZIONI

1. Le votazioni si svolgono nei due giorni feriali indicati nel Decreto di indizione; i seggi elettorali restano aperti ininterrottamente dalle ore 9.00 alle ore 19.00 del primo giorno e dalle ore 9.00 alle ore 14.00 del

secondo giorno fissato per le elezioni.

2. Le votazioni hanno luogo in apposite aule delle sedi dell'Università del Salento.

3. Prima dell'inizio delle elezioni i componenti del seggio si riuniscono per acquistare la disponibilità del materiale necessario all'esercizio del diritto di voto (registri, liste dei votanti, materiale di cancelleria, ecc.).

4. È compito del Presidente del seggio controllare l'agibilità del locale ove avvengono le elezioni e la presenza in esso delle cabine e degli apprestamenti necessari ad assicurare e garantire la segretezza e la libertà del voto.

5. Il Presidente del seggio è, inoltre, responsabile dell'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali e della loro regolarità.

6. La vigilanza dei seggi e la conservazione delle urne e dei talloncini in calce al foglio A4 contenente le credenziali e password degli studenti che hanno già esercitato il diritto di voto sarà garantita dall'Università. Il Presidente può, in caso di necessità, chiedere l'intervento delle Forze di Polizia all'interno del seggio.

7. La sala di votazione deve essere munita di idonee chiusure e l'ingresso deve essere sigillato sia al termine delle operazioni preliminari sia al termine delle votazioni del primo giorno.

Art. 12 OPERAZIONI ELETTORALI

1. L'elettore deve farsi riconoscere mediante esibizione del libretto universitario o di altro documento di riconoscimento.

2. Il Presidente, accerta l'identità personale del votante e la sua iscrizione nella relativa lista.

3. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare di altro elettore dell'Università liberamente scelto dall'interessato; l'impedimento, quando non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico; nessun elettore può esercitare le funzioni di accompagnatore per più di un invalido.

4. Al momento della chiusura delle operazioni di voto, gli elettori ancora presenti nei locali del seggio sono ammessi a votare.

5. Durante lo svolgimento delle elezioni, è vietato esercitare qualunque forma di propaganda o di pressione, anche verbale sugli elettori

Art. 13 ESPRESSIONE DEL VOTO

1. Ogni elettore può esprimere, per ciascuna delle rappresentanze da eleggere, un numero di voti pari ad un terzo delle rappresentanze da eleggere, fino ad un massimo di sei preferenze, purché appartenenti alla stessa lista, apponendo un segno:

a. O sul contrassegno della lista prescelta;

b. O sul nominativo del candidato prescelto;

c. O nell'area del rettangolo che contiene il contrassegno della lista ed il nominativo del candidato prescelti.

Eventuali nominativi in eccedenza sono considerati nulli, tenendo validi solo il voto di lista ed il numero di voti espressi fino al limite delle preferenze consentite, secondo l'ordine di espressione, per ciascuna delle rappresentanze da eleggere.

2. Il voto è personale e segreto.

Art. 14 OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente di ogni seggio invia il verbale delle votazioni all'Ufficio Elettorale. La Commissione Elettorale Centrale procede ad un accurato controllo dei talloncini in calce al foglio A4 contenente le credenziali e password degli studenti che hanno già esercitato il diritto di voto, verificando la corrispondenza della sommatoria con il numero dei votanti che risulterà in via elettronica e trasmette i risultati elettorali ai sensi del successivo art. 16 e, quindi, al Rettore.

Art. 15 CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

1. L'attribuzione delle rappresentanze per tutte le votazioni delle rappresentanze studentesche ciascuna elezione avviene secondo i seguenti criteri:

a. Per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;

b. Per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidati della lista;

c. La cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per uno, per due,, sino alla concorrenza del

numero dei rappresentanti da eleggere;

d. Tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponda la minore cifra elettorale;

e. Le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato nella lettera precedente;

f. Risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di numero di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista.

2. La sessione di votazione è da intendersi valida nel suo complesso se vi abbia partecipato almeno il 15% degli aventi diritto al voto calcolati sull'intera popolazione studentesca.

Art. 16 PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

1. Il Rettore, accertata la regolarità degli atti, proclama l'esito delle votazioni con proprio Decreto, entro 10 giorni dalle elezioni stesse, assicurandone la pubblicità mediante affissione alle apposite bacheche, comunicazione alla stampa, manifesti e mediante pubblicazione sul sito dell'Università del Salento.

2. Gli eletti durano in carica un biennio e decadono alla scadenza.

3. In caso di rinuncia o di dimissioni di uno dei candidati proclamati eletti, o di sua decadenza dalla qualità di studente dell'Università del Salento, gli subentra il primo dei non eletti della stessa lista; in caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.

Art. 17 DECADENZE DALLA CARICA

1. Gli studenti eletti o designati nelle rappresentanze studentesche decadono dalla carica in caso di:

a. Perdita dello status di studente;

b. Trasferimento ad altro Ateneo;

c. Passaggio ad altro Dipartimento o ad altro Consiglio Didattico, limitatamente alle rappresentanze nei Consiglio di Dipartimento, nei Consiglio Didattici e nei Consigli di Scuola, nel Consiglio della Scuola Superiore ISUFI e nel Consiglio degli Studenti;

d. Assenza dalle riunioni dell'Organo di cui è componente, secondo quanto disposto dallo Statuto di Ateneo ai sensi dell'art.96

2. Gli studenti eletti o designati nelle rappresentanze studentesche decadono dalla carica in caso di conclusione del mandato alla scadenza del biennio, ma restano in carica sino alla proclamazione dei nuovi eletti e comunque per un periodo non superiore a 45 giorni.

3. Gli studenti eletti nelle rappresentanze studentesche che conseguono la laurea triennale nel corso del mandato possono conservare lo stesso, dandone comunicazione al Rettore entro 30 giorni dalla data del conseguimento della laurea ed indicando il nome della laurea magistrale alla quale intendono iscriversi. Il mantenimento del mandato è disposto con Decreto del Rettore, per un periodo di sei mesi a partire dalla data del conseguimento della laurea; trascorso tale termine lo studente decade dal mandato, qualora non risulti iscritto alla laurea specialistica indicata nella comunicazione di cui al presente comma.

4. Il mantenimento del mandato per gli studenti eletti nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli Didattici, nei Consigli di Scuola e nel Consiglio degli studenti è possibile solo nel caso in cui la laurea specialistica prescelta afferisca al medesimo Consiglio di Dipartimento, Consiglio Didattico o Consiglio di Scuola.

5. La mancata comunicazione al Rettore nei termini previsti dal comma 3 comporta la decadenza dal mandato.

Art. 18 RICORSI

1. Contro i risultati come sopra proclamati può essere proposto ricorso, entro 10 giorni dalla proclamazione, alla Commissione Elettorale Centrale, che decide entro i successivi 10 giorni, e contro quest'ultima pronuncia, in appello, sempre entro 10 giorni, al Senato Accademico che decide definitivamente. Alle decisioni suddette è data pubblicità nelle forme di cui all'art. 17 comma 1.

Art. 19 NORME FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme dello Statuto di Ateneo ed alla normativa nazionale in materia.